



CITTÀ DI PIOMBINO

(Provincia di Livorno)

Medaglia d'Oro al Valor Militare

Via Ferruccio, 4 - tel. 0565 63111, fax 63290 - ccp : vari - P.IVA 00290280494 – CAP 57025

Settore Programmazione Territoriale ed Economica – Servizio Sviluppo Economico/SUAP

IL SINDACO

in relazione al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 6 del 08/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19” ed alle successive modifiche apportate con:

- DPCM del 09/03/2020, con il quale le misure previste per le zone rosse sono state estese a tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 11/03/2020 con il quale sono state previste ulteriori misure restrittive da adottare sull'intero territorio nazionale;
- DPCM del 22/03/2020 con il quale sono adottate ulteriori misure per contrastare e contenere ulteriormente la diffusione del COVID 19,

**INFORMA che,
dal 23/03/2020 al 03/04/2020:**

- ai sensi dell'art. 1, lett. a) **“sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali ad eccezione di quelle indicate nell'allegato 1.”** Rimane in vigore quanto già disposto per le attività commerciali di cui all'allegato 1 del DPCM 11/03/2020, pertanto tali attività possono rimanere aperte, garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. **“Le attività professionali non sono sospese** e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.” Per attività professionali di cui sopra si intendono quelle dei codici ATECO 69/75. “L'elenco dei codici di cui all'allegato 1 puo' essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze”;
- ai sensi dell'art. 1, lett. b) **“e' fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole «. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza» sono soppresse”;**
- ai sensi dell'art. 1, lett. c) **le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile;**
- ai sensi dell'art. 1, lett. d) **restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuita' delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonche' dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO DELLA PROVINCIA OVE E' UBICATA L'ATTIVITA' PRODUTTIVA, NELLA QUALE SONO INDICATE SPECIFICAMENTE LE IMPRESE E LE AMMINISTRAZIONI BENEFICIARIE DEI PRODOTTI E SERVIZI ATTINENTI ALLE ATTIVITA' CONSENTITE;** il Prefetto puo' sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa e' legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa;

- ai sensi dell'art. 1, lett. e) **sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146.** *(che riguardano quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati: la sanità, l'igiene pubblica; la protezione civile; la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli speciali, tossici e nocivi; le dogane, limitatamente al controllo su animali e su merci deperibili; l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessità, nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento ai provvedimenti restrittivi della libertà personale ed a quelli cautelari ed urgenti, nonché ai processi penali con imputati in stato di detenzione; i servizi di protezione ambientale e di vigilanza sui beni culturali, i trasporti pubblici urbani ed extraurbani autoferrottranti, ferroviari, aerei, aeroportuali e quelli marittimi limitatamente al collegamento con le isole, i servizi del servizio bancario; l'istruzione pubblica, con particolare riferimento all'esigenza di assicurare la continuità dei servizi degli asili nido, delle scuole materne e delle scuole elementari, nonché lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami, e l'istruzione universitaria, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione; le poste, le telecomunicazioni e l'informazione radiotelevisiva pubblica.).* **Resta tuttavia ferma la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti;**
- ai sensi dell'art. 1, lett. f) **è sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari.** Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- ai sensi dell'art. 1, lett. g) **“sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti.”** (Siamo in presenza di un ciclo produttivo continuo quando quest'ultimo è destinato ad attuare un solo ciclo di lavorazione ed il flusso dei prodotti segue un ciclo tecnologicamente obbligato). “Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all'adozione dei provvedimenti di sospensione dell'attività, essa è legittimamente esercitata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale”;
- ai sensi dell'art. 1 lett. h) **“sono consentite le attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.”;**
- ai sensi dell'art. 1, comma 3 **“Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali.”**
- ai sensi dell'art. 1, comma 4 **“Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.”**
- le disposizioni del DPCM 22/03/2020 si applicano **congiuntamente** a quelle previste dal DPCM 11/03/2020 e dall'Ordinanza del Ministro della Salute 20/03/2020, e sono **prorogate** fino al 03/04/2020.
- Si riporta di seguito l'Allegato 1 del DPCM 22/03/2020:

Allegato 1


ATECO	DESCRIZIONE
01	Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali
03	Pesca e acquacoltura
05	Estrazione di carbone
06	Estrazione di petrolio greggio e di gas naturale
09.1	Attività dei servizi di supporto all'estrazione di petrolio e di gas naturale
10	Industrie alimentari
11	Industria delle bevande
13.96.20	Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali
13.94	Fabbricazione di spago, corde, funi e reti
13.95	Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)
14.12.00	Confezioni di camici, divise e altri indumenti da lavoro
16.24.20	Fabbricazione di imballaggi in legno
17	Fabbricazione di carta
18	Stampa e riproduzione di supporti registrati
19	Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
20	Fabbricazione di prodotti chimici
21	Fabbricazione di prodotti farmaceutici di base e di preparati farmaceutici
22.1	Fabbricazione di articoli in gomma
22.2	Fabbricazione di articoli in materie plastiche
23.19.10	Fabbricazione di vetrerie per laboratori, per uso igienico, per farmacia
26.6	Fabbricazione di apparecchi per irradiazione, apparecchiature elettromedicali ed elettroterapeutiche

27.1	Fabbricazione di motori, generatori e trasformatori elettrici e di apparecchiature per la distribuzione e il controllo dell'elettricit�
28.3	Fabbricazione di macchine per l'agricoltura e la silvicoltura
28.93	Fabbricazione di macchine per l'industria alimentare, delle bevande e del tabacco (incluse parti e accessori)
28.95.00	Fabbricazione di macchine per l'industria della carta e del cartone (incluse parti e accessori)
28.96	Fabbricazione di macchine per l'industria delle materie plastiche e della gomma (incluse parti e accessori)
32.50	Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche
32.99.1	Fabbricazione di attrezzature ed articoli di vestiario protettivi di sicurezza
32.99.4	Fabbricazione di casse funebri
33	Riparazione e manutenzione installazione di macchine e apparecchiature
35	Fornitura di energia elettrica, gas, vapore e aria condizionata
36	Raccolta, trattamento e fornitura di acqua
37	Gestione delle reti fognarie
38	Attivit� di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali
39	Attivit� di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti
42	Ingegneria civile
43.2	Installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni
45.2	Manutenzione e riparazione di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.4	Per la sola attivita' di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori
46.2	Commercio all'ingrosso di materie prime agricole e animali vivi

80.2	vigilanza	
+-----+	+-----+	+-----+
81.2	Attivita' di pulizia e disinfestazione	
+-----+	+-----+	+-----+
82.20.00	Attivita' dei call center	
+-----+	+-----+	+-----+
82.92	Attivita' di imballaggio e confezionamento conto terzi	
+-----+	+-----+	+-----+
82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	
+-----+	+-----+	+-----+
84	Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria	
+-----+	+-----+	+-----+
85	Istruzione	
+-----+	+-----+	+-----+
86	Assistenza sanitaria	
+-----+	+-----+	+-----+
87	Servizi di assistenza sociale residenziale	
+-----+	+-----+	+-----+
88	Assistenza sociale non residenziale	
+-----+	+-----+	+-----+
94	Attivita' di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali	
+-----+	+-----+	+-----+
95.11.00	Riparazione e manutenzione di computer e periferiche	
+-----+	+-----+	+-----+
95.12.01	Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari	
+-----+	+-----+	+-----+
95.12.09	Riparazione e manutenzione di altre apparecchiature per le comunicazioni	
+-----+	+-----+	+-----+
95.22.01	Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa	
+-----+	+-----+	+-----+
97	Attivita' di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico	
+-----+	+-----+	+-----+

Piombino, 23/03/2020

Il Sindaco
(Avv. Francesco Ferrari)



[Handwritten signature]